

## ISTRUZIONE PARENTALE

### Alcuni aspetti normativi ed operativi

Per *istruzione parentale* (o *scuola familiare, paterna, homeschooling, home education*) si intende la scelta di una famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

#### **Obbligo di istruzione**

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-122006, n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che: *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. ...omissis... L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.* L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che: *“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.*

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005: *“Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione...provvedono:*

- a. *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
- b. *il Dirigente dell'istituzione scolastica... presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
- c. *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
- d. *i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.*

## Modalità di assolvimento

L'obbligo può essere assolto non solo nelle scuole statali o paritarie ma anche attraverso l'istruzione parentale. Come riportato sul sito del MIUR *"I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco."*

## Responsabilità e vigilanza

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla autorità.
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).
- Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
- La comunicazione va effettuata annualmente.
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.

## Esami di idoneità

Come indicato nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 art. 23, *"In caso di istruzione parentale ... Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o*

*paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.*" Alla luce di tali disposizioni è bene precisare che:

- la domanda per sostenere gli esami di idoneità va fatta pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 30 aprile
- l'idoneità alla classe successiva è rilasciata a seguito del superamento di prove tese a valutare l'acquisizione da parte dell'allievo delle competenze richieste ed indicate nelle "Linee guida - risultati di apprendimento intermedi ...". A tal proposito, entro il 30 aprile, il candidato è anche tenuto a far pervenire alla Scuola in cui sosterrà gli esami tutta la documentazione relativa al percorso di studio svolto durante l'istruzione parentale (materie trattate, contenuti, unità di apprendimento) e dimostrare il collegamento con le Indicazioni Nazionali. Tale documentazione sarà ulteriormente vagliata dalla Commissione esaminatrice che avrà facoltà di richiedere eventuali integrazioni
- nel caso in cui gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, famigliari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento
- se un alunno non supera gli esami di idoneità, non acquisisce l'idoneità richiesta.